



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0008122 - 22/05/2015
USCITA
Allegati : 0

FM/COO:adv

Roma, 22 MAG. 2015

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Teramo
Via M. Delfico n. 6
64100 TERAMO (TE)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 104/2015_collegio sindacale

Con la comunicazione pervenuta in data 7 aprile 2015 l'Ordine di Teramo chiede al Consiglio Nazionale se un esperto contabile iscritto nella sezione B dell'albo, non iscritto al registro dei revisori legali dei conti, possa essere nominato componente del collegio sindacale di una società agricola consortile a r.l., non avendo quest'ultima l'obbligo del bilancio consolidato ed essendo affidata l'attività di revisione ad un organismo esterno.

La risposta al quesito è negativa.

In merito alla composizione del collegio sindacale nelle società di capitali, l'art. 2397 c.c. dispone al secondo comma che "almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche". Il D.M. 29 dicembre 2004, n. 320 (Individuazione delle professionalità abilitate a comporre il collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2397, secondo comma, c.c., pubblicato nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2005), all'art. 1 ha individuato, per le finalità richieste dal secondo comma dell'art. 2397 c.c., gli iscritti negli albi professionali tenuti dai seguenti ordini e collegi vigilati dal Ministero della giustizia: avvocati; dottori commercialisti; ragionieri e periti commerciali; consulenti del lavoro.

Il succitato decreto è antecedente all'emanazione del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (Ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile) che, al primo comma dell'art. 78 (Disposizioni di coordinamento) prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto debbano intendersi riferiti agli iscritti nella sezione A – commercialisti dell'albo.

Per tale motivo le funzioni di cui all'oggetto del quesito non possono essere svolte da un iscritto alla sezione B – esperti contabili. A questi ultimi, infatti, è riconosciuta competenza tecnica per lo svolgimento delle funzioni di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile a condizione

che sussistano i requisiti di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, abrogato e sostituito dal d.lgs. 7 aprile 2010, n. 39, vale a dire l'iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Francesca Maione', written over the typed name.